

Parere n.58 del 23/04/2013

PREC 32/13/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Velardo Costruzioni s.r.l. – “*Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso Caserma Italia da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo*” – importo a base di gara euro 6.134.517,20 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana e l’Umbria.

Appalto integrato – art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 13 settembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana e l’Umbria ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della *progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso Caserma Italia*, di importo complessivo stimato pari ad euro 6.134.517,20, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In data 4 febbraio 2013 è pervenuta all’Autorità l’istanza in epigrafe, con la quale l’A.T.I. Velardo Costruzioni s.r.l. contesta l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice con provvedimento prot. 657 del 28 gennaio 2013, sul presupposto della inidoneità del titolo di studio allegato dal perito industriale Ambra Banelli, dipendente della mandante Studio Associato Frusi & Partners s.r.l. e giovane professionista indicata ai sensi dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, quale progettista di impianti elettrici e speciali.

In particolare, la commissione di gara ha giudicato non sufficiente l’iscrizione all’Albo dei periti industriali della provincia di Firenze ed il possesso del diploma di perito industriale (con specializzazione in “elettrotecnica ed automazione”), ritenendo ostativa la mancanza del diploma di laurea in capo alla giovane professionista Ambra Banelli.

La società istante obietta al riguardo:

- che l’obbligo di designare il giovane professionista, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, varrebbe soltanto in relazione alle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee, non già per le gare aventi ad oggetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera, nelle quali i progettisti non assumerebbero la qualità di concorrenti e quindi di titolari di rapporto con l’Amministrazione;
- che, in ogni caso, la progettazione di impianti elettrici e speciali rientrerebbe a pieno titolo nella competenza professionale dei periti industriali e che la presenza della giovane professionista Ambra Banelli soddisferebbe a tutti gli effetti il requisito di partecipazione previsto dall’art. 90 del Codice e dall’art. 253 del Regolamento, dove il riferimento al diploma di laurea non potrebbe essere interpretato nel senso della sua assoluta ed inderogabile necessità, per le ipotesi in cui il possesso di altro titolo di studio e l’abilitazione professionale consentano ugualmente di partecipare *alla équipe di lavoro e di sottoscrivere gli elaborati progettuali per la parte di competenza.*

La comunicazione di avvio dell’istruttoria procedimentale è stata trasmessa in data 27 febbraio 2013 alla stazione appaltante, che ha ribadito la legittimità del proprio operato.

Ritenuto in diritto

La richiesta all’esame dell’Autorità riguarda la procedura aperta indetta dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana e l'Umbria per l'appalto avente ad oggetto *la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso Caserma Italia*.

L'A.T.I. Velardo Costruzioni s.r.l. è stata esclusa a causa dell'asserita inidoneità del titolo di studio posseduto dalla giovane professionista Ambra Banelli (dipendente di una delle società mandanti ed iscritta all'Albo dei periti industriali della provincia di Firenze), che era stata indicata ai sensi dell'art. 90, settimo comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il primo dei motivi dedotti è infondato.

Va rilevato che il paragrafo AO. (pag. 40) del disciplinare di gara prescrive, ai sensi dell'art. 90, settimo comma, del Codice e dell'art. 253, quinto comma, del Regolamento, la presenza obbligatoria all'interno dei raggruppamenti temporanei, quale progettista, di *“un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza”*, specificando altresì la tipologia di inquadramento che il giovane professionista può assumere nella compagine concorrente (libero professionista singolo o associato, amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo).

Al contrario di quanto affermato dalla società istante, la *lex specialis* di gara ha legittimamente recepito la previsione dell'art. 253 del Regolamento, richiedendo l'obbligatoria presenza del giovane progettista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Tale norma si applica senza dubbio anche alle gare riguardanti l'affidamento di appalti integrati di progettazione ed esecuzione di lavori: l'art. 53 del Codice, che tratta anche dell'appalto integrato, al terzo comma stabilisce infatti che quando l'appalto di lavori ricomprende anche l'attività di progettazione, il bando indica i requisiti di qualificazione richiesti per i progettisti *“secondo quanto previsto dal Capo IV del presente Titolo (progettazione e concorsi di progettazione)”* e cioè, per quanto qui interessa, anche nel rispetto della specifica disciplina sulla presenza del giovane professionista dettata dall'art. 90, settimo comma, del Codice e dal richiamato art. 253, quinto comma, del Regolamento.

La stessa giurisprudenza amministrativa, in relazione ad appalti integrati di lavori pubblici, ha ripetutamente fatto applicazione delle predette disposizioni (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2012 n. 5112).

Anche il secondo motivo di censura è infondato.

Con nota del 16 gennaio 2013, il Collegio dei periti industriali della provincia di Firenze ha attestato che la giovane professionista Ambra Banelli, iscritta all'Albo con la specializzazione in *“elettronica ed automazione”*, è abilitata alla progettazione di impianti elettrici e speciali, senza limiti o distinzioni rispetto ad un professionista laureato.

L'Autorità, anche di recente, ha avuto modo di chiarire che anche nel settore dei lavori pubblici le competenze professionali dei periti industriali devono essere verificate in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico di progettazione, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 275 del 1929: in particolare, la parte impiantistica del progetto potrà essere affidata ad un perito industriale nel rispetto dei limiti di competenza riconosciutigli dall'ordinamento professionale ed avuto riguardo alla natura degli impianti da progettare e realizzare, anche all'interno di un raggruppamento temporaneo che contempli l'apporto di un ingegnere per gli interventi di carattere strutturale (cfr. A.V.C.P., parere 8 maggio 2008 n. 139).

La giurisprudenza ha confermato che la progettazione di impianti elettrici, nell'ambito di un appalto di lavori pubblici, può essere affidata ad un perito industriale nel rispetto del R.D. n. 275 del 1929 e della legge n. 46 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2011 n. 571).

Tuttavia, ai fini della soluzione del caso di specie, vale rilevare che ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei che partecipano a gare per l'affidamento di incarichi di progettazione devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato, con la conseguenza che la mancanza di detto titolo di studio si traduce

nell'assenza di un requisito che il legislatore ha previsto espressamente al fine di favorire i giovani professionisti laureati.

La stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente ammettere alle successive fasi di gara il raggruppamento istante derivando l'obbligo di esclusione dall'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti (*“La stazione appaltante esclude i candidati o concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti...”*), a nulla rilevando la circostanza che l'ordinamento consente ad un perito industriale specializzato ed iscritto all'Albo, di essere affidatario, in associazione con altri professionisti, della progettazione di un'opera pubblica per la parte impiantistica. Infatti, alla luce di quanto chiarito, detto perito industriale non può ricoprire la posizione di giovane professionista all'interno della *équipe di lavoro nonostante sia tecnico abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo l'ordinamento professionale.*

In altri termini, il perito industriale può sì far parte dell'equipe da impegnare nella progettazione in oggetto, ma non ai sensi dell'art. 253 comma 5, difettando il requisito del diploma di laurea.

D'altra parte l'obbligo di promozione di giovani professionisti laureati, previsto dalla citata disposizione in caso di partecipazione in R.T.P. costituisce un limite cui deve attenersi il concorrente che intende partecipare in raggruppamento.

Nella fattispecie controversa, pertanto, la stazione appaltante ha legittimamente escluso l'A.T.I. Velardo Costruzioni s.r.l. per l'assenza del giovane professionista laureato di cui all'art. 253, comma 5 del Regolamento.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, in relazione alla procedura indicata in epigrafe:

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana e l'Umbria ha legittimamente escluso l'a.t.i. Velardo Costruzioni s.r.l., per la violazione dell'*sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, stante la inidoneità del titolo di studio posseduto dal giovane professionista indicato dal gruppo concorrente.*

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2013

Il Segretario Maria Esposito